



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 27/03/2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RINEGOZIAZIONE CON INWIT SPA DI CONCESSIONI IN USO DI AREE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE PER MANTENIMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RETE MOBILE.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **15:45** , nel Palazzo Comunale nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
CITTADIN VALERIA	X	
BIMBATTI ANDREA	X	
RIZZATO LORENZO	X	
DENTI ANDREA	X	
DE LUCA ERIKA	X	
BREGOLIN GIULIANA	X	
BALA NADJA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
TOTALE	8	0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.ssa Michela Targa.

Assume la Presidenza la Dr.ssa Valeria Cittadin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Rovigo è proprietario di alcune porzioni di terreno appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente assegnate in concessione alla Società INWIT SPA per l'installazione/mantenimento di impianti di telefonia mobile, meglio identificate nell'allegato sub 2) al presente atto come parte integrante e sostanziale e qui di seguito brevemente elencate per codice del sito:

- 1) I048RO SANT'APOLLINARE via Don Aser Porta c/o cimitero - Rep. 203/2019;
- 2) I036RO CIMITERO viale Oroboni - Rep. 202/2019;
- 3) I040RO BOARA POLESINE via Curtatone - Rep. 136/2018;
- 4) I125RO COMMENDA EST viale Tre Martiri c/o Gabrielli - Rep. 33/2007;
- 5) I094RO SSI PIO X via G.D. Piva c/o ex Val di Susa - Rep. 158/2011;
- 6) I127RO A13 GROMPO via Grandi c/o A13 - Rep. 211/2012;
- 7) I089RO ROVIGO NORD – viale della Costituzione c/o Battaglini - Rep. 212/2012;

Dato atto che i summenzionati contratti di concessione, ad esclusione dei contratti identificati ai punti 1) e 2), sono scaduti, e, pertanto, in regime di occupazione *sine titulo*, stante la necessità di effettuare i necessari supplementi istruttori finalizzati alla stipula, con particolare riferimento ai valori dei canoni da applicare, di talchè è necessario provvedere alla regolarizzazione dell'uso di tali aree;

Richiamati gli art. 86 e 90 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” i quali stabiliscono che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “*carattere di pubblica utilità*”;

Richiamato l'art. 21 – Occupazione permanente per la fornitura di servizi di pubblica utilità – del *Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29.12.2020 che stabilisce:

- comma 1: “*Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali (...) servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfetaria determinata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019.*”
- comma 6: “*Per le occupazioni del presente articolo, il soggetto titolare della concessione è obbligato a presentare una dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano la rete riferite all'anno precedente entro la data del 31 gennaio di ogni anno*”;

Preso atto che l'art. 40, comma 5 - ter, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108 ha introdotto il **comma 831-bis all'art. 1 della L.27 dicembre 2019, n. 160**, il quale stabilisce che “*Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad*

esso non applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

Visto nel merito il parere dell'Avvocatura civica agli atti con prot. 95526/2024 del 13.12.2024, che, alla luce delle recenti sentenze del T.A.R. ivi richiamate, conferma l'applicabilità del canone unico patrimoniale (C.U.P.) ai soli beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, ivi comprese le aree oggetto di concessioni vigenti a decorrere dalla prima prima annualità successiva all'entrata in vigore della norma, ovvero a partire dall'anno 2022;

Considerato che le disposizioni normative di cui innanzi, in qualità di norme imperative, prevalgono sulle disposizioni contrattuali in essere;

Preso atto, pertanto, che le concessioni delle aree sopraelencate sono soggette alle disposizioni normative anzidette trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente e, pertanto, il canone annuale applicabile è stabilito nella misura di euro 800,00 oltre adeguamento ISTAT, per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, fatto salvo che tale canone resterà in vigore per la durata di vigenza della norma stessa e che eventuali modifiche della norma opereranno di diritto;

Preso atto, infine, della necessità di regolarizzare l'uso delle aree summenzionate, non solo di quelle con contratto di concessione scaduto ma anche di quelle con contratto ancora in essere, mediante rinegoziazione contrattuale, l'Ente dovendosi conformare alle disposizioni vigenti di cui al comma 831-bis della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Rilevato, tuttavia, come dalle verifiche contabili effettuate la Società INWIT Italia S.p.A. risultasse morosa nei confronti dell'Ente avendo la stessa maturato un debito pari ad euro 105.331,62 per canoni pregressi non corrisposti dal 2014 al 2022 relativi alla concessione identificata al punto 5) Rep. 158/2011;

Dato atto che, per il recupero del suddetto credito veniva notificata via pec in data 24.05.2023 ad INWIT SPA l'ingiunzione di pagamento prot. n. 40651/2023 ai sensi del R.D. 639/1910 per la suddetta somma, oltre interessi per euro 21.503,30, per l'importo complessivo di euro 126.834,92, non opposta e pertanto divenuta esecutiva, di talchè il credito vantato dal Comune di Rovigo è tuttora liquido ed esigibile;

Ravvisato che tale morosità è causa ostativa alla rinegoziazione di nuovi contratti con la Società INWIT;

Vista la copiosa corrispondenza e gli incontri intercorsi con la Società INWIT, agli atti dell'Ufficio Patrimonio, e da ultimo la nota prot. 4810/2025 del 21.01.2025, sottoscritta per accettazione da INWIT agli atti d'ufficio con prot. n. 5277/2025, di **riconoscimento del debito pari ad euro 126.834,92 da corrispondere in 3 (tre) rate di pari importo con scadenza a febbraio, aprile, giugno 2025**, finalizzata alla rinegoziazione di nuove concessioni alle seguenti condizioni contrattuali:

- durata delle concessioni di nove anni con rinnovo tacito di ulteriori sei anni;
- facoltà di recesso del concessionario con sei mesi di preavviso;
- corresponsione del canone unico patrimoniale di Euro 800,00 annui, ai sensi dell'art. 1, comma 831-bis, della Legge n. 160/2019, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021 per ogni gestore presente sulla struttura e per quelli che si inseriranno in futuro;
- rivalutazione annuale del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- facoltà di ospitare sull'infrastruttura apparati e impianti tecnologici di più operatori ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003;
- garanzia fideiussoria a favore del Comune di Rovigo pari ad euro 5.000,00 per ciascun nuovo contratto;

Precisato che il canone annuo per ogni singola area, calcolato in base al numero di operatori telefonici presenti su ogni ogni singolo impianto allo stato attuale è pari a:

2.400,00 Euro	I048RO SANT'APOLLINARE via Don Aser Porta c/o cimitero;
1.600,00 Euro	I036RO CIMITERO viale Oroboni;
1.600,00 Euro	I040RO BOARA POLESINE via Curtatone;
1.600,00 Euro	I125RO COMMENDA EST viale Tre Martiri c/o Gabrielli;
1.600,00 Euro	I094RO SSI PIO X via G.D. Piva c/o ex Val di Susa;
1.600,00 Euro	I089RO ROVIGO NORD – viale della Costituzione c/o Battaglini;
1.600,00 Euro	I127RO A13 GROMPO via Grandi c/o A13

Rilevato come permanga l'interesse dell'amministrazione comunale a garantire la continuità e la maggior copertura territoriale del servizio di telefonia mobile nella territorio comunale;

Fatto rilevare che in caso di mancato rinnovo dei contratti non si ha certezza circa la possibilità di poter stipulare contratti con altri gestori di telefonia mobile a condizioni più favorevoli per l'amministrazione di quelle attualmente proposte dalla Società INWIT SPA;

Ritenuto pertanto di procedere alla rinegoziazioni di nuove convenzioni per la concessione delle aree in argomento appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, alle condizioni sopra elencate approvando lo schema contrattuale-tipo allegato sub 1) al presente atto come parte integrante e sostanziale, non ostensibile per tutela dei dati personali ivi contenuti;

Visto il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante “Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali”;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 11.02.2025 “Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2025 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: “Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati - Suolo - Patrimonio Espropri - Mobilità e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente Ing. Federico Modonesi”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 109 del 23.12.2024 con cui è stato affidato all'Avv. Dott. Ric. Nicola Garbellini l'incarico comportante specifiche responsabilità nell'ambito della Sezione Patrimonio ed in particolare - U.O. Espropri - U.O. valorizzazioni immobiliari - U.O. gestione contratti e la nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) per la sezione “Patrimonio ed espropri”;

Vista la Deliberazione di C.C. 69 del 19.12.2024 "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L. e l'art. 26 del vigente Statuto comunale, riguardanti le competenze della Giunta comunale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;
- responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile: **favorevole**.

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto con il quale si richiamano e si approvano, e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

2. **di approvare** la rinegoziazione dei contratti di concessione delle aree di proprietà comunale di seguito meglio identificate ed evidenziate nelle planimetrie allegate come parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore della Società INWIT S.p.A. con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 2 (C.F. e P. IVA 08936640963) alle condizioni descritte in premessa e qui in sintesi riportate:

N.	Codice sito e località	Dati catastali	Canone annuo per n° gestori ospitati	Durata anni
1	I048RO SANT'APOLLINARE via Don Aser Porta c/o cimitero	SA, Fg. 4, Part. 1408 (mq. 50)	Euro 2.400,00	9
2	I036RO CIMITERO viale Oroboni.	RO, Fg. 22, Part. 110 (parte), mq 50	Euro 1.600,00	9
3	I040RO BOARA POLESINE via Curtatone	BP, Fg. 6, Part. C, mq 40	Euro 1.600,00	9
4	I125RO COMMENDA EST viale Tre Martiri c/o Gabrielli	RO, Fg. 22, Part. 943 (ex 943), mq 11,04	Euro 1.600,00	9
5	I094RO SSI PIO X via G.D. Piva c/o ex Val di Susa	RO, Fg. 10, Part. 1438, mq 49	Euro 1.600,00	9
6	I127RO A13 GROMPO via Grandi c/o A13	RO, FG. 14, Part. 280 (sub 8), mq 41	Euro 1.600,00	9
7	I089RO ROVIGO NORD	RO, Fg. 10, Part. 1997 (ex 2017), mq 33	Euro 1.600,00	9

3. **di approvare**, pertanto, in favore di INWIT S.p.A. con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 2 (C.F. e P.IVA 08936640963) n. 7 concessioni d'uso delle aree di proprietà comunale individuate al punto 2) del presente dispositivo a favore di INWIT S.p.A. con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 2 (C.F. e P.IVA 08936640963), dando atto che le concessioni n. 1 (I048RO SANT'APOLLINARE - Rep. 203/2019) e 2 (I036RO CIMITERO - Rep. 202/2019), tuttora in corso, devono considerarsi risolte all'atto della sottoscrizione dei nuovi rapporti mentre per le concessioni n. 3, 4, 5, 6 e 7 tutte già scadute si procederà alla sottoscrizione di nuovi contratti con le caratteristiche anzidette;

4. **di approvare** lo schema contrattuale tipo, allegato sub 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ma non ostensibile per motivi di tutela di riservatezza dei dati personali in essi contenuti ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

5. **di precisare** che tutte le concessioni di cui al punto 2), vale a dire le n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 si risolveranno di diritto al mancato o parziale pagamento entro i termini stabiliti della somma di euro 126.834,92;

6. **di dare** mandato al Dirigente del Settore LL.PP. - Sezione Patrimonio di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dei contratti, con facoltà di apportare agli atti le correzioni di mera forma e/o dettaglio che dovessero rendersi necessarie;

7. **di dare** mandato al Responsabile dell'Ufficio Contratti agli adempimenti necessari alla risoluzione consensuale dei contratti relativi ai siti n. 1 (I048RO SANT'APOLLINARE - Rep. 203/2019) e n. 2 (I036RO CIMITERO - Rep. 202/2019);

8. **di dare atto** che i nuovi contratti avranno durata di 9 anni, con decorrenza dal 01.01.2025 o dalla data di sottoscrizione per quelli n. 1 e n. 2 non ancora scaduti, rinnovabili secondo le modalità previste dai rispettivi contratti;

9. **di dare atto**, altresì, che il canone di concessione ai sensi dell'art. 1, comma 831-bis, della Legge n. 160/2019, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021,

ammonta ad € 800,00 annui, per ogni impianto insistente sul territorio comunale, da corrispondere secondo le modalità previste dallo schema di contratto-tipo allegato al presente atto;

10. **di precisare** che in caso di compresenza sul medesima infrastruttura (palo) di più impianti di telefonia mobile, il canone di euro 800,00 (CUP) sarà dovuto sia dalla società proprietaria dell'impianto come indicato al punto 9) sia da ogni operatore telefonico presente sulla stazione radio base (cosiddetta SRB), con esplicito aggravio per il Concessionario di comunicare tempestivamente all'Ente l'avvenuto incremento o l'avvenuta riduzione del numero degli operatori telefonici ospitati, comportando ciò, infatti, una variazione delle quote ulteriori di euro 800,00 da corrispondere al Comune;

11. **di precisare** che a garanzia dell'esatto adempimento il concessionario dovrà prestare idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, entro 30 giorni dal rilascio della concessione, rilasciata da primario istituto di credito bancario o assicurativo per l'importo di euro 5.000,00 per ogni singola concessione e con validità fino alla scadenza della concessione e/o al completamento dei lavori di rimessa in pristino dell'area;

12. **di dare atto** che con successivo provvedimento dirigenziale sarà accertata l'entrata dei sottoscrivendi nuovi contratti di concessione;

13. **di dare ulteriore atto** che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

14. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione web dell'Ente "Amministrazione Trasparente – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo politico”;

15. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di definire nel più breve tempo possibile la situazione giuridica mediante le concessioni e locazione delle aree in argomento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale